



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
DG CRESS
VA@pec.mite.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0021784 P-4.8.2.8
del 03/08/2022



41473479

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di rifacimento parziale e potenziamento ("repowering") del parco eolico localizzato nel territorio dei Comuni di Motta Montecorvino e Volturara Appula (FG); progetto presentato dalla ERG Wind 4 S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

Sergio Fiorentino

St



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota prot. n. 28239 del 22 dicembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di rifacimento parziale e potenziamento ("repowering") del parco eolico sito nel territorio dei Comuni di Motta Montecorvino e Volturara Appula (Foggia), onde elevarne la potenza complessiva da 15 a 42 MW, presentato da ERG Wind 4 S.r.l.;

RILEVATO che il progetto concerne lo smantellamento di 18 aerogeneratori, da 0,6 MW cadauno, con rotori del diametro di 47 metri, per un'altezza complessiva di 73,5 metri, attualmente operanti nel territorio del Comune di Motta Montecorvino e la realizzazione *in situ* di 9 nuove turbine dalla maggiore potenza massima di 4,2 MW cadauna, aventi rotori del diametro di 117 metri ed altezza complessiva di 180 metri, mentre non sono previsti interventi sui restanti 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 0,6 MW, ricadenti nel Comune di Volturara Appula (FG);

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla ERG Wind 4 S.r.l., con nota del 1° agosto 2019, acquisita al prot. del Ministero della transizione ecologica n. 21809/DVA del 27 agosto 2019, relativa al progetto di potenziamento del parco eolico in esame;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 settembre 2019;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico nei termini previsti ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 27 del 30 novembre 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto;

VISTO il parere negativo della regione Puglia, reso con delibera di Giunta regionale n. 1166 del 14 luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. 18620-P del 31 maggio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. n. 32837-P del 29 settembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame, basandosi anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota acquisita al prot. del Ministero n. 3904 del 4 maggio 2021;

VISTA la nota prot. n. 35730 del 24 dicembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto la documentazione relativa al progetto in esame;

VISTA la nota prot. n. 19014 del 16 febbraio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha fornito la documentazione richiesta;

VISTA la nota prot. n. 8642 del 18 marzo 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 24 marzo 2022 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota prot. n. 11429-P del 24 marzo 2022, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

PRESO ATTO che, nei richiamati pareri e contributi, il Ministero della cultura ha rappresentato che, l'intervento in esame, pur costituendo un progetto di c.d. *repowering*, risulterebbe in contrasto con la normativa d'uso e con gli obiettivi di qualità contenuti nelle Schede d'Ambito di riferimento del PPTR, segnatamente l'"Ambito 2 - Monti Dauni", figure territoriali "Monti Dauni Settentrionali", "Lucera e le serre dei Monti Dauni" e "La media valle del Fortore" nonché l'"Ambito 3/Tavoliere", figura territoriale "Monti Dauni Settentrionali";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, nella citata comunicazione dei motivi ostativi e nel predetto parere, il citato Ministero ha evidenziato che la realizzazione del progetto in esame andrebbe a ledere l'“*Ulteriore contesto paesaggistico*” costituito dal cono visuale della Torre di Montecorvino, individuato ai sensi dell'articolo 85, punto n. 4, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del citato PPTR;

PRESO ATTO che il medesimo Ministero ha, inoltre, evidenziato che le opere interferirebbero con la conservazione in subsidenza di possibili evidenze di tipo archeologico, ipotizzate dall'incrocio di dati editi, d'archivio, di ricognizione e d'analisi aerofotografica, segnalando, in particolare, l'interferenza diretta del cavidotto esterno e dei cavidotti interni di collegamento degli aerogeneratori nn. 1, 3 e 4, con “*probabili vie di comunicazione di età antica*” utilizzate in età medievale;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero predetto, l'“*area vasta d'impatto cumulativo*” è caratterizzata dalla presenza di numerosi altri impianti eolici già autorizzati o in valutazione e, conseguentemente, il potenziamento dell'impianto avrebbe un elevato impatto visivo, in quanto le nuove turbine, alte 180 metri si eleverebbero al di sopra degli elementi naturali già esistenti, sommandosi agli impianti già presenti nell'area;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria, il Ministero della transizione ecologica ha ribadito l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario, a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame, rispetto al quale ha condiviso le conclusioni di cui al citato parere n. 27 del 30 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio, derivato dal diritto dell'Unione europea, di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “*Burden sharing*”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

PRESO ATTO che, con riguardo al consumo di suolo, come rilevato dalla Commissione tecnica, per i nuovi aerogeneratori sarà utilizzata, ove possibile, la viabilità di servizio di quelli esistenti, adeguandola per consentire il passaggio delle nuove macchine e che le medesime considerazioni valgono anche con riguardo ai cavidotti, che saranno nella più ampia parte riutilizzati e adeguati;

ATTESO che l'intervento dovrà, inoltre, osservare, in fase di realizzazione, stringenti prescrizioni ambientali, impartite nel citato parere della Commissione tecnica per la verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, fra le quali l'attraversamento del corso d'acqua con l'utilizzo della tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), nonché la copertura della viabilità di servizio con materiali inerti di origine naturale, escludendo l'utilizzo di impermeabilizzanti come bitume, asfalto o calcestruzzo;

CONSIDERATO che alcuni tra gli aerogeneratori già esistenti, ricadenti in "Aree con boschi e arbusteti", secondo quanto previsto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP (Provincia di Foggia), saranno dismessi, con la conseguente rinaturalizzazione delle aree e che quattro aerogeneratori, attualmente insistenti nell'*important birds area* - IBA "Monti della Daunia" - tre dei quali ricadenti anche nel Sito d'interesse comunitario - SIC di "Monte Sambuco" - saranno dismessi;

CONSIDERATO che l'impianto finale, come risultante dal progetto, non interferirà direttamente con siti della Rete Natura 2000, Aree naturali protette o *Important birds area*;

PRESO ATTO che la minima distanza degli aerogeneratori dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, di cui all'allegato 4, paragrafo 5.3, lett. b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", sarà rispettata, posto che gli aerogeneratori più vicini sono collocati a 1,4 chilometri dal centro di Motta Montecorvino ed a 1,6 chilometri da quello di Pietra Montecorvino;

CONSIDERATO che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica, in essere o in itinere, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2004, come confermato dal Ministero della cultura nel citato parere n. 32387 del 29 settembre 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, con particolare riferimento al pregiudizio arrecato al cono visuale della Torre di Montecorvino, che il cono medesimo, da un punto di vista formale, riguarda il solo territorio del Comune di Volturino, non direttamente interessato dal progetto in esame, come peraltro confermato dal Ministero della cultura nel citato parere del 29 settembre 2021;

RILEVATO che il progetto di *repowering* "non andrà a variare significativamente il contesto paesaggistico dell'area", giacché gli aerogeneratori, attuali e previsti in sostituzione, ricadono in un polo eolico attivo da oltre un ventennio, come confermato nel parere della predetta Commissione tecnica;

CONSIDERATO che l'intervento in esame consiste nel potenziamento di un impianto esistente e, pertanto, andrebbe ad inserirsi in un territorio già alterato nella propria naturalità in quanto caratterizzato dalla presenza di un parco eolico ormai assorbito nell'osservazione delle visuali panoramiche;

CONSIDERATO che la scelta di dimezzare il parco macchine nel territorio di Motta Montecorvino assicurerebbe, secondo quanto dichiarato dal Proponente e richiamato nel citato parere reso dalla menzionata Commissione tecnica, una sostanziale riduzione dell'"effetto selva";

RILEVATO che la producibilità stimata del sito è di circa 95 GWh ogni anno per 2400 ore equivalenti di funzionamento;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in esame ricade direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di potenziamento del parco eolico localizzato nei Comuni di Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula (FG), consistente nello smantellamento di 18 aerogeneratori esistenti e nella realizzazione di 9 nuovi aerogeneratori, per complessivi 42 MW di potenza, della ERG Wind 4 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 27 del 30 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li 01 AGO, 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI